

Coordinadores

ALFONSO MURILLO VILLAR
ARÁNZAZU CALZADA GONZÁLEZ
SANTIAGO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ

HOMENAJE AL PROFESOR ARMANDO TORRENT

RIFLESSIONI SUI SISTEMI DI GOVERNO ETRUSCHI PRIMA E
DOPO LA GUERRA SOCIALE (91-88 a.C.)

LOREDANA CAPPELLETTI

(85-99) pp.



UNIVERSIDAD
DE BURGOS



Universidad
Rey Juan Carlos

Dykinson, S.L.



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



2016

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)..

Esta obra ha sido posible gracias a la contribución de la Universidad de Burgos, la Universidad Rey Juan Carlos, Consejo General del Notariado y Colegio de Registradores de España.

© Copyright by

Autores
DYKINSON, S.L.
UNIVERSIDAD DE BURGOS
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (91) 544 28 46 - (91) 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-9085-629-1
ISBN Universidad de Burgos: 978-84-16283-16-3
Depósito Legal: M-251-2016

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN

Por Fernando Suárez Bilbao, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos 17

PRÓLOGO

*Por Alfonso Murillo Villar, Aránzazu Calzada González, Santiago Castán Pérez-Gómez
(editores) 19*

ARMANDO TORRENT:

50 AÑOS DE DEDICACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL DERECHO 23

ESTUDIOS

SOBRE LA EVOLUCIÓN DE *CREDERE* Y *SOLVERE* 33

ANA ALEMÁN MONTERREAL

Universidad de Almería

**LA PROYECCIÓN DEL *FAVOR DEBITORIS* AL DERECHO PÚBLICO ROMANO.
RECEPCIÓN DE ESTE PRINCIPIO EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
ARGENTINAS 49**

MIRTA BEATRIZ ÁLVAREZ

Universidades de Buenos Aires y de Flores

**LA COMMISSIONE SENATORIA AUGUSTEA OVVERO DI UN ESPEDIENTE CHE
EBBE SUCCESSO.....65**

FRANCESCO AMARELLI

LA SOLIDARIDAD FAMILIAR EN LA RESPONSABILIDAD

CUASIDELICTUAL 71

ARÁNZAZU CALZADA GONZÁLEZ

Universidad de Alicante

RIFLESSIONI SUI SISTEMI DI GOVERNO ETRUSCHI PRIMA E DOPO LA

GUERRA SOCIALE (91-88 A.C.)85

LOREDANA CAPPELLETTI

Universität Wien

CONSIDERAZIONI SULLE AZIONI PER FAR VALERE LE CLAUSOLE ACCESSORIE NELLA COMPRAVENDITA	101
<i>VALERIA CARRO</i> <i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>	
L'INTERDICTION DE BOIRE DU VIN DANS LE MONDE ANTIQUE. ANTHROPOLOGIE ET DROIT	113
<i>COSIMO CASCIONE</i> <i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>	
«SUCESSIO IN LOCUM». EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN HEREDITARIA EN EL ANTIGUO IUS CIVILE	125
<i>SANTIAGO CASTÁN</i> <i>Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)</i>	
IUS SUUM CUIQUE TRIBUERE. OSSERVAZIONI MINIME SULLA DEFINIZIONE ULPINIANA DI IUSTITIA (D. 1.1.10 PR.-2 E RHET. AD HER. 3.2.3)	155
<i>ALESSANDRO CORBINO</i> <i>Università di Catania</i>	
AGENTES DEL ABSOLUTISMO: LOS JURISTAS SEGÚN NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA	167
<i>FRANCISCO CUENA BOY</i> <i>Universidad de Cantabria</i>	
LA MANCIPIATIO FAMILIAE: UNA FORMA DI TESTAMENTO?	185
<i>MARIA FLORIANA CURSI</i> <i>Università di Teramo</i>	
EMBATES DIPLOMÁTICOS E JURÍDICOS PORTUGUESES SUSCITADOS PELA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL	197
<i>RUI MANUEL DE FIGUEIREDO MARCOS</i> <i>Universidade de Coimbra</i>	
CONCORDANCIAS ENTRE LAS INSTITUTIONES DE JUSTINIANO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE PERUANA: PRINCIPALES REMISIONES	209
<i>ROSARIO DE LA FUENTE Y HONTAÑÓN</i> <i>Universidad de Piura. Perú</i>	
DEL CONTROL A LA GOBERNANZA DE LA INMIGRACIÓN: ESPAÑA, 1985-2015	221
<i>LETICIA DELGADO GODOY</i> <i>Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)</i>	

Índice

ALIMENTA ET VESTIARIUM LEGATA	235
<i>VALERIA DI NISIO</i>	
<i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>	
UNA DELEGATIO EN TIEMPOS DE DIOCLECIANO (A PROPÓSITO DE C.8.42.23)	243
<i>ADOLFO A. DÍAZ-BAUTISTA CREMADES</i>	
<i>Universidad Católica San Antonio de Murcia</i>	
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PRAESUMPTIO MUCIANA EN EL DERECHO ROMANO Y SU RECEPCIÓN EN EL DERECHO CATALÁN	251
<i>PAULA DOMÍNGUEZ TRISTÁN Y EVA M^a POLO ARÉVALO</i>	
<i>Universidad de Barcelona. Universidad Miguel Hernández de Elche</i>	
ALGUNAS OBSERVACIONES TERMINOLÓGICAS Y CONCEPTUALES EN TORNO A LOS BIENES EXTRADOTALES EN DERECHO ROMANO	275
<i>M^a TERESA DUPLÁ MARÍN</i>	
<i>Universidad Ramón Llull (Barcelona)</i>	
LA NATURALEZA ENFITÉUTICA DE LOS ARRENDAMIENTOS HISTÓRICOS RÚSTICOS VALENCIANOS	285
<i>BELÉN FERNÁNDEZ VIZCAÍNO</i>	
<i>Universidad de Alicante</i>	
NOTE IN MARGINE A ULP. 11 AD ED. D. 50.16.19: LABEO ... DEFINIT	301
<i>GIOVANNI FINAZZI</i>	
<i>Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'</i>	
SEGURIDAD DEL TRÁFICO DE BIENES Y PUBLICIDAD REGISTRAL EN EL BAJO IMPERIO ROMANO	325
<i>MARGARITA FUENTESECA</i>	
<i>Universidad de Vigo</i>	
ANTONIO DE INSAUSTI Y PAREDES. CATEDRÁTICO DE INSTITUTA, CÓDIGO Y DIGESTO VIEJO EN VALLADOLID: SIGLO XVII	339
<i>JUSTO GARCÍA SÁNCHEZ</i>	
<i>Universidad de Oviedo</i>	
NATURA ED ETICA NELLA CONCEZIONE DEL DIRITTO DI NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA	377
<i>LUIGI GAROFALO</i>	
<i>Università di Padova</i>	

LAS CUALIDADES DEL <i>ARBITER EX COMPROMISSO</i>. ESPECIAL MENCIÓN A LA IMPARCIALIDAD	399
<i>OLGA GIL GARCÍA</i> <i>Universidad de Burgos</i>	
LA COMPARAISON JURIDIQUE ET L'ÉCOLE DU DROIT NATUREL	415
<i>GÁBOR HAMZA</i> <i>Université «Eötvös Loránd» (Budapest)</i>	
EL MUNICIPIO DE NOVA AUGUSTA (LARA DE LOS INFANTES, BURGOS) Y SU ENTORNO. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE RELIGIÓN Y SOCIEDAD	425
<i>LIBORIO HERNÁNDEZ GUERRA</i> <i>Universidad de Valladolid</i>	
LA TEORÍA DEL CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL Y SU PROYECCIÓN EN LA TRADICIÓN ROMANÍSTICA Y EN LA CODIFICACIÓN EUROPEA: UN ANÁLISIS HISTÓRICO-COMPARATIVO	445
<i>RAMÓN HERRERA BRAVO Y MARÍA SALAZAR REVUELTA</i> <i>Universidad de Jaén</i>	
PER «UNA SOCIETÀ RETTA DAL DIRITTO». UNA LETTERA INEDITA DI DE MARTINO A GUARINO E AI COLLEGHI	475
<i>LUIGI LABRUNA</i> <i>Università di Napoli Federico II</i>	
<i>SI DOMUS SERVITUTEM NON DEBEAT</i>: UN SUPUESTO DE ACCIÓN NEGATORIA QUE NO PROSPERA EN LA JURISPRUDENCIA ACTUAL Y EN LA TRADICIÓN ROMANÍSTICA	479
<i>CARMEN LÁZARO GUILLAMÓN</i> <i>Universitat Jaume I</i>	
UN BREVE APUNTE SOBRE LAS SOCIEDADES DE PUBLICANOS	489
<i>ADELA LÓPEZ PEDREIRA</i> <i>Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)</i>	
SERVICIOS PÚBLICOS EN LA TABULA HERACLEENSIS	503
<i>CARMEN LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ</i> <i>Universidad de Oviedo</i>	
CONSIDERATIONS ABOUT THE BASIS OF OCTAVIAN'S POWER	527
<i>VINCENZO MANNINO</i> <i>Università degli Studi Roma Tre</i>	

IL CASO DEL PRETORE QUINTO GALLIO: ASSASSINIO LEGALIZZATO, USURPAZIONE SENATORIA O PRELUDIO DELLA REPRESSIONE STRAORDINARIA? 539

CARLA MASI DORIA

Università degli Studi di Napoli Federico II

MÍNIMAS CONSIDERACIONES HISTÓRICAS SOBRE LAS FUNCIONES MINISTERIALES DESARROLLADAS POR LAS MUJERES EN EL CRISTIANISMO PRIMITIVO 553

ROSA MENTXAKA

Universidad del País Vasco

APLICACIÓN DE LA BUENA FE EN EL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO: INFLUENCIA DE LA *BONA FIDES* Y SU PROYECCIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO UNIFICADO 571

MARILINA ANDREA MICELI

Universidad Abierta Interamericana

ANOTACIONES SOBRE EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LAS CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LA *DONATIO MORTIS CAUSA ROMANA* 581

ALFONSO MURILLO VILLAR

Universidad de Burgos

LA FALTA DE EFECTOS DE LA *DONATIO MORTIS CAUSA* POR DEUDAS EN DOS CASOS PLANTEADOS EN LA JURISPRUDENCIA CLÁSICA 613

MARIA EUGENIA ORTUÑO PÉREZ

Universidad de Barcelona

LA NEGOZIALITÀ ROMANA: FENOMENO STORICO E MODELLO METASTORICO. NOTE SULLA *CAUSA CONTRACTUS* 633

ANTONIO PALMA

Università degli Studi di Napoli Federico II

MARCIANO D. 20,1,11,1 Y D. 13,7,33 (*LIBRO SINGULARI AD FORMULAM HYPOTHECARIAM*) 655

RICARDO PANERO GUTIÉRREZ

Universidad de Barcelona

SOBRE LA NOCIÓN DE NEGOCIO JURÍDICO EN DERECHO ROMANO 671

PATRICIA PANERO ORIA

Universidad de Barcelona

LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE DESDE UNA VISIÓN CONSTITUCIONAL	683
<i>LEONARDO B. PÉREZ GALLARDO</i> <i>Universidad de La Habana</i>	
NOTA PALINGENÉTICA ACERCA DEL <i>LIBER PRIMUS AD AEDILIUM</i> <i>CURULIUM</i> DE ULPIANO	707
<i>XESÚS PÉREZ LÓPEZ</i> <i>Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)</i>	
<i>LEX DE CENSORIBUS CREANDIS</i>	717
<i>GEMA POLO TORIBIO</i> <i>Universidad de Castilla-La Mancha</i>	
ORÍGENES Y LA FILOSOFÍA IMPERIAL EN EL SIGLO III	731
<i>CARMEN PUJAL RODRÍGUEZ</i> <i>Universidad de Castilla-La Mancha</i>	
APUNTES SOBRE LOS GRADOS EN LEYES Y CÁNONES EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA A COMIENZOS DEL SIGLO XVII	753
<i>RAFAEL RAMIS BARCELÓ</i> <i>Universitat de les Illes Balears</i>	
DERECHO DE TRANSMISIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE FIJACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO	765
<i>JUAN JOSÉ RIVAS MARTÍNEZ</i> <i>Notario y Registrador</i>	
MATRIMONIO Y FAMILIA EN EL PUEBLO CHEYENE	809
<i>VIDAL RIVERA SABATÉS</i> <i>Universidad Complutense de Madrid</i>	
<i>EXACTUM AD ARTICULEIANUM. KURZE BETRACHTUNGEN ZU DEN AMTLICHEN ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR DAS EICH- UND MESSWESEN IM ROM DER SPÄTEN REPUBLIK UND DER FRÜHEN KAISERZEIT</i>	819
<i>MARIAGRAZIA RIZZI</i> <i>Università degli Studi di Milano-Bicocca</i>	
LA PRUEBA TESTIFICAL Y ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN ROMA Y EN EL ANTIGUO RÉGIMEN	829
<i>LUIS RODRÍGUEZ ENNES</i> <i>Universidad de Vigo</i>	

LA AGRONOMÍA ROMANA EN 'EL LIBRO DEL PRIOR'	845
<i>ROSALÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ</i>	
<i>Universidad de Almería</i>	
EL PROCESO FORMATIVO DE LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL DE GALICIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 1963: SÍNTESIS HISTÓRICA	867
<i>RAMÓN P. RODRÍGUEZ MONTERO</i>	
<i>Universidade da Coruña</i>	
LIBERTAD DE CREACIÓN Y DERECHO DE AUTOR	885
<i>CARLOS ROGEL VIDE</i>	
<i>Universidad Complutense de Madrid</i>	
¿CÓMO DEFINIR EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN EN LA ROMA REPUBLICANA?	899
<i>CRISTINA ROSILLO LÓPEZ</i>	
<i>Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)</i>	
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FIDUCIA SUCESORIA EN LA ÉPOCA DE LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO COMÚN HASTA NUESTROS DÍAS	909
<i>LUIS RUEDA ESTEBAN</i>	
<i>Notario</i>	
CRIMINA AURI ET VENENI EN LA ORATIO PRO MARCO CAELIO	965
<i>VICTORIANO SÁIZ Y WALENKA ARÉVALO</i>	
<i>Universidad de Alicante</i>	
"JUECES Y REOS". LA PRIMERA REPRESIÓN DEL LIBERALISMO GADITANO (1814-1815)	985
<i>JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL</i>	
<i>Universidad Complutense de Madrid</i>	
LA LEGITIMACIÓN PASIVA DEL POSSESSOR IURIS EN LA ACCION DE PETICIÓN DE HERENCIA EN EL DERECHO ROMANO Y EN EL DERECHO ESPAÑOL	1033
<i>ELENA SÁNCHEZ COLLADO</i>	
<i>Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)</i>	
SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL'IDEOLOGIA DELLO STRAFRECHT MOMMSENIANO	1051
<i>PAOLA SANTINI</i>	
<i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>	

O CONTRATO DE SOCIEDADE NO DIREITO ROMANO (BREVE REFERÊNCIA AO DIREITO PORTUGUÊS) 1063

ANTÓNIO DOS SANTOS JUSTO
Universidade de Coimbra e Lusíada

IL CIVILE IMPERIUM COME FONDAMENTO TEORICO DELLA STRATEGIA COSTITUZIONALE DI GIULIO CESARE 1101

ROBERTO SCEVOLA
Università di Padova

REFLEXIONES SOBRE LAS RAÍCES JURÍDICAS ROMANAS DEL PRECEDENTE “ONE SHIP COMPANY” 1141

GUILLERMO SUÁREZ BLÁZQUEZ
Universidad de Vigo

EL LEGATUM PENORIS, ¿UN LEGADO ALIMENTICIO? 1163

JOSÉ ÁNGEL TAMAYO ERRAZQUIN
Universidad del País Vasco

LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA CRECIENTE PRESENCIA DEL ESTÁNDAR DE LA RAZONABILIDAD EN EL DERECHO PRIVADO 1181

GEMA TOMÁS MARTÍNEZ
Universidad de Deusto

“SINE INIURIA PRIVATORUM”. PER UNA RISCOPERTA DEI PRINCIPI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO ROMANO (ETÀ TARDO-REPUBBLICANA E CLASSICA) 1199

ANDREA TRISCIUOGLIO
Università di Torino

LEX SCRIBONIA O LEX VOCONIA? SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA DI D.41.3.4.28 (29) 1219

FABIANA TUCCILLO
Università degli Studi di Napoli Federico II

AMICITIA 1231

ALICIA VALMAÑA OCHAÍTA
Universidad de Castilla-La Mancha

DIREITO UNIFORME DE BASE ROMANÍSTICA. OS ITINERES ROMANOS DO PRINCÍPIO DA CONTRIBUIÇÃO (EXEGESE DE D. 14, 2, 2 PR.) 1261

RODRIGO DE LIMA VAZ SAMPAIO
Universidade de São Paulo

Índice

“NO ES ESTO, NO ES ESTO...”. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1931 1283

JOSÉ MANUEL VERA SANTOS

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

RIFLESSIONI SUI SISTEMI DI GOVERNO ETRUSCHI PRIMA E DOPO LA GUERRA SOCIALE (91-88 A.C.)*

LOREDANA CAPPELLETTI

*Univ.-Doz. Mag. Dr.
Storia antica; Diritto Pubblico di Roma
Universität Wien
Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte
Schenkenstrasse 8-10, 1010 Wien – Austria*

Riassunto: Le principali caratteristiche delle costituzioni delle città etrusche e la loro evoluzione dal VII al I sec.a.C. sono ricostruibili quasi esclusivamente attraverso la documentazione epigrafica in lingua etrusca e latina. Si tratta dunque di informazioni dirette e quindi molto importanti, purtroppo però sono parziali, per le difficoltà linguistiche, perché si concentrano in una singola epoca o riguardano singole città. Ciò impone di evitare inutili generalizzazioni sull'argomento.

Abstract: The main characteristics of the constitutions of Etruscan towns and their development between the 7th and 1st century BC can be reconstructed almost exclusively on the basis of Etruscan and Latin epigraphic evidence. Although they are direct and very important sources, unfortunately they supply only partial information, also for linguistic issues, because they concentrate either on a specific chronological period or on a single town. This prompts caution from advancing any general assumption on the topic.

* Dedico con affetto e stima il presente contributo, che rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca Nr. P 25418-G18, finanziato dall'Austrian Science Fund (FWF) e attualmente in corso presso l'Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte, Univ. Wien, Austria, all'illustre collega e caro amico Armando Torrent; un'amicizia iniziata a Monaco alcuni anni fa, dove diverse pause-caffè, mattutine e pomeridiane, ci hanno visti impegnati in proficui scambi di informazioni, opinioni e confronti sui documenti, le modalità e gli aspetti del processo di municipalizzazione/romanizzazione svoltosi in Italia e in Spagna. Alcune di queste tematiche, così care ad Armando, vengono affrontate nelle pagine che seguono e spero con ciò di fargli cosa gradita.

Le seguenti, necessariamente brevi e parziali, riflessioni su magistrature e istituzioni politiche degli Etruschi prendono in considerazione le rispettive attestazioni, prevalentemente epigrafiche, nell'ambito di un arco cronologico ricompreso tra la prima comparsa del popolo etrusco nella storia letteraria ed iscritta (VII-V sec.a.C. ca.) sino alla sua definitiva perdita dell'indipendenza con l'immissione nello stato romano (I sec.a.C.)¹.

Il *terminus* che fa da cesura tra i due periodi è il *bellum sociale*, l'ultimo, grande e sanguinoso conflitto svoltosi tra Roma ed i popoli, prevalentemente di stirpe italica e suoi *foederati*, abitanti delle zone centrali e meridionali della Penisola italiana². Il medesimo *terminus* fa al contempo da ponte tra due fasi storico-politiche, la seconda delle quali è conseguenza diretta dei provvedimenti legislativi *de civitate* emanati da Roma durante e al termine del *bellum sociale*³. L'estensione della *civitas Romana* a tutti i popoli, insorti e non, di stirpe latina, greca, etrusca e italica ricompresi nei territori a sud del Po fino a Reggio Calabria, creò in sostanza un nuovo stato di *cives Romani*, un complesso di territori e comunità che l'*Urbs* iniziò da subito a riorganizzare in modo uniforme e perseguendo ovunque la tendenza al decentramento delle funzioni pubbliche e dei compiti amministrativi. Ciò fu possibile rendendo le comunità dei nuovi

¹ La bibliografia sugli Etruschi è ovviamente sterminata; mi limito qui a ricordare i lavori fondamentali, di approccio generale e prevalentemente storico-politico, nei quali è possibile trovare rinvii ad ulteriori opere su singoli periodi e aspetti della storia e della civiltà etrusca: J. HEURGON, *La vie quotidienne chez les Étrusques*, Paris, 1961; M. PALLOTTINO, *Etruscologia*⁷, Milano, 1992; M. TORELLI (ed.), *Gli Etruschi*, Milano, 2000; G. CAMPOREALE, *Gli Etruschi. Storia e civiltà*², Torino, 2004; di recente V. BELLELLI (ed.), *Le origini degli Etruschi. Storia, archeologia, antropologia*, Roma, 2012; A.M. MORETTI SGUBINI - F. BOITANI (eds.), *Etrusques: un hymne à la vie*, Catalogue d'exposition, Paris, Fondation Dina Vierny-Musée Maillot, 18 septembre 2013 - 9 février 2014, Paris, 2013; J.M. TURFA, *The Etruscan World*, London, 2013.

² Sulla Guerra Sociale vd. di recente F. WULFF ALONSO, *Roma e Italia de la Guerra Social a la retirada de Silla (90-79 a.C.)*, Bruxelles, 2002; L. AMELA VALVERDE, *El toro contra la loba. La guerra de los Aliados (91-87 a.C.)*, Madrid, 2007; E.H. BISPHAM, *From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford, 2007, pp. 160-187; C.J. DART, *The 'Italian Constitution' in the Social War: a Reassessment (91 to 88 BCE)*, in «Historia», 58.2, 2009, pp. 215 ss.; C.J. DART, *Quintus Poppaedius Silo dux et auctor of the Social War*, in «Athenaeum», 98.1, 2010, pp. 111 ss.; S. KENDALL, *Appian, allied Ambassadors, and the rejection of 91: why the Romans chose to fight the bellum sociale*, in «Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic», Leiden, 2012, pp. 105 ss.; C. HEREDIA, *Notas sobre el comportamiento militar en la Guerra Social*, in «Historiae», 9, 2012, pp. 137 ss.; S. KENDALL, *The Struggle for Roman Citizenship. Romans, Allies, and the Wars of 91-77 BCE*, Piscataway NJ, 2013.

³ Per leggi e *senatusconsulta de civitate* del periodo in questione vd. H. MOURITSEN, *Italian Unification. A Study in ancient and modern historiography*, London, 1998, pp. 150-163; A. COŞKUN, *Cicero und das römische Bürgerrecht. Die Verteidigung des Dichters Archias. Einleitung, Text, Übersetzung und historisch-philologische Kommentierungen*, Göttingen, 2010; S. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in «Rivista di Diritto Romano», 12, 2012, pp. 1 ss.; E. DENIAUX, *Les Orientaux et la citoyenneté des cités d'Italie: l'exemple d'Archias et des Italiens de Délos (fin du II^e et début du I^{er} siècle avant J.-C.)*, in «Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, Actes du colloque international, Reims, 14-17 mai 2008», Paris, 2012, pp. 419 ss.; L. CAPPELLETTI, *Bürgerrechtsverleihung als beneficium für rebellierende Bundesgenossen? Die Rolle der lex Iulia im bellum sociale (90-88 v.Chr.)*, in «Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. 1. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien 27.-28. 10. 2008», Wien, 2013, pp. 213 ss.

cives municipia e coloniae, ossia creando con esse una vasta rete peninsulare di sezioni autonome dello stato romano⁴. L'autonomia amministrativa di *municipia* e *coloniae* era garantita dalla presenza rispettivamente di quattro magistrati, i *quattuorviri*, e di due magistrati, i *duoviri*, nonché dalla presenza di un senato locale, l'*ordo decurionum*, e di un'assemblea popolare, i *comitia*⁵. I compiti e il funzionamento di questi organi e gli aspetti fondamentali della vita cittadina erano stabiliti e regolati per ciascuna neocomunità da una propria *lex*, ossia da uno statuto che ciascun *municipium* e *colonia* riceveva direttamente dal governo centrale romano⁶.

⁴ Sul processo di Municipalizzazione/Colonizzazione in Italia è ora fondamentale BISPHAM, *From Asculum*, cit., *passim*; vd. inoltre M.H. CRAWFORD, *Italy and Rome from Sulla to Augustus*², in «The Cambridge Ancient History», vol. X, Cambridge, 1996, pp. 414 ss.; M.H. CRAWFORD, *How to create a municipium: Rome and Italy after the Social War*, in «Modus Operandi. Essays in Honour of G.Rickman», London, 1998, pp. 31 ss.; H. GALSTERER, *Rom und Italien vom Bundesgenossenkrieg bis zu Augustus*, in «Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in republikanischer Zeit», Frankfurt am Main 2006, pp. 293 ss.; M. SILVESTRINI (ed.), *Le tribù romane. Atti del XVIe Rencontre sur l'épigraphie, Bari, 8-10 ottobre 2009*, Bari, 2010; L. GAGLIARDI, *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, in «Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto», 3, 2013, pp. 43 ss.; J.-M. DAVID, *Rome et l'Italie de la guerre sociale à la mort de César: une nouvelle citoyenneté. État de la recherche*, in «Pallas», 96, 2014, pp. 35 ss.

⁵ Per l'apparato amministrativo municipale e coloniale vd. i numerosi contributi in materia di U.Laffi ora ripubblicati nei due volumi U. LAFFI, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001 e U. LAFFI, *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma, 2007; importante, inoltre, la messa a punto di specifici aspetti e questioni offerta dai diversi lavori riuniti nei volumi di L. CAPOGROSSI COLOGNESI - E. GABBA (eds.), *Gli Statuti Municipali*, Pavia, 2006, di L. LAMOINE - C. BERRENDONNER - M. CÉBEILLAC GERVASONI (eds.), *La Praxis municipale dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand, 2011 e di E. MELCHOR GIL - A.D. PÉREZ ZURITA - J.F. RODRÍGUEZ NEÍLA (eds.), *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla, 2013. Cfr. inoltre M. CÉBEILLAC GERVASONI, *Les crises politiques urbaines et leur gestion locale à la fin de la République entre 89 et 31 av. J.-C.*, in «Gérer les territoires, les patrimoines et les crises. Le quotidien municipal II», Clermont-Ferrand, 2012, pp. 433 ss.; C. BERRENDONNER, *Les interventions du peuple dans les cités d'Etrurie et d'Ombrie à l'époque impériale*, in «MEFRA», 117.2, 2005, pp. 517 ss.; M.C. SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana*, Bari, 2004; S. SISANI, *In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media Repubblica e l'età municipale*, Roma, 2011; E.TODISCO, *I vici rurali nel paesaggio dell'Italia romana*, Bari, 2011; di recente C. CAMPEDELLI, *L'amministrazione municipale delle strade romane in Italia*, Bonn, 2014.

⁶ Sugli statuti bronzei attualmente noti e rinvenuti prevalentemente in Spagna, vd. H. GALSTERER, *Die römischen Stadtgesetze*, in «Gli Statuti Municipali», Pavia, 2006, pp. 31 ss.; A. CABALLOS RUFINO, *Publicación de documentos públicos en las ciudades del Occidente romano: el ejemplo de la Bética*, in «Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden aus Stein und Bronze in der Römischen Welt, Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München, 1. bis 3. Juli 2006», München, 2009, pp. 131 ss.; J. GONZÁLES, *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma, 2008; P. LEPORE, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina*, Milano, 2010; A.U. STYLOW, *Zu einem neuen Gesetzestext aus der Baetica und zur öffentlichen Präsentation von Rechtsordnungen*, in «Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit», Köln, 2007, pp. 357 ss. Al corpus si è aggiunta ora la *lex municipalis Troesmensium*, pubblicata con commento da W. ECK, *Das Leben römisch gestalten. Ein Stadtgesetz für das municipium Troesmis aus den Jahren 177-180 n.Chr.*, in «Integration in Rome and in the Roman World, Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire, Lille, June 23-25, 2011», Leiden, 2014, pp. 75 ss. Vd. inoltre, ugualmente importante, F. BELTRÁN LLORIS, *An Irrigation Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hiberiensis*, in «JRS», 96, 2006, pp. 147 ss.; L. MAGANZANI, *Lex Rivi Hiberiensis*, in «Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori, I. Leges»,

In realtà il processo di Municipalizzazione/Colonizzazione avviato da Roma in Italia fu lento e graduale, e conobbe momenti di transizione, di adattamento, di reazione da parte dei *novi cives* rispetto alla nuova realtà, non solo giuridico-istituzionale, ma anche linguistica, sociale, economica, urbanistica e in genere culturale venutasi a creare nel corso del I sec.a.C.⁷. Fondamentale fu la Latinizzazione, ossia la diffusione del latino parlato e scritto. Per i popoli di stirpe latina ciò ovviamente non costituiva alcuna novità, non così per i Greci, gli Etruschi e gli Italici, che usavano ormai da secoli idiomi propri: se essi già capivano la lingua latina, ora dovevano usarla, e se non in privato, almeno negli atti ufficiali e nei rapporti con Roma. L'uso scritto e parlato del latino portò alla graduale scomparsa delle lingue non-romane della Penisola, specialmente dell'etrusco e dell'italico. Ma anche la Romanizzazione sul versante istituzionale ebbe conseguenze notevoli, soprattutto per le comunità greche, italiche ed etrusche: qui da secoli esistevano magistrature, assemblee, istituti, leggi e diritti locali diversi da quelli romani. Con la Municipalizzazione/Colonizzazione questi ordinamenti locali erano destinati a scomparire, sostituiti dagli ordinamenti romani. E tuttavia era difficile cancellare d'un sol colpo diritti, consuetudini e governi locali ed in effetti ciò non avvenne, né doveva essere nelle intenzioni del governo romano. Infatti, come dimostrano soprattutto esempi di ambito magnogreco da me esaminati in altra sede⁸, l'unificazione politico-amministrativa dell'Italia sotto l'egida romana non comportò per i neocittadini una totale ed immediata trasformazione o cancellazione dei sistemi governativi locali preesistenti e diverse testimonianze da diversi comparti etnico-geografici della Penisola attestano casi di sopravvivenza e continuità, anche temporanea, di istituti e magistrature epicorie nel mondo romanizzato, attestano inoltre casi di Municipalizzazione/Colonizzazione *sui generis*, ossia difformi dal canonico schema amministrativo romano, che implicano da un lato un processo di Romanizzazione istituzionale vissuto individualmente dalla comunità e dall'altro un

Torino, 2012, pp. 171 ss. In particolare per la documentazione dall'Italia vd. L. CAPPELLETTI, *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.*, Frankfurt am Main, 2011; cfr. A. CABALLOS RUFINO - J.M. COLUBI FALCÓ, *Referentes genéticos de los estatutos municipales hispanorromanos: la lex municipii Tarentini y la Tabula Heraclensis*, in «Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente», Córdoba, 2006, pp. 17 ss.

⁷ Sul cd. processo di Romanizzazione in Italia vd., tra gli altri, gli importanti contributi apparsi nei volumi di S. KEAY - N. TERRENATO (eds.), *Italy and the West: comparative issues in Romanization*, Oxford, 2001, di L. DE LIGT - S. NORTHWOOD (eds.), *People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14*, Leiden - Boston, 2008, e di S.T. ROSELAAR (ed.), *Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic*, Leiden, 2012; cfr. inoltre N.TERRENATO, *The cultural implications of the Roman conquest*, in «The Short Oxford History of Europe: Roman Europe», Oxford, 2008, pp. 234 ss.; Y. LE BOHEC, *Romanisation ou Romanité au temps du Principat: question de méthodologie*, in «REL», 86, 2008, pp. 127 ss.; F. COLIVICCHI (ed.), *Local cultures of South Italy and Sicily in the Late Republican Period. Between Hellenism and Rom*, Portsmouth, 2011. Per ulteriore bibliografia sull'argomento, anche riguardo a realtà extrapeninsulari, vd. CAPPELLETTI, *Gli statuti*, cit., pp. 2-5.

⁸ L. CAPPELLETTI, *Zur Verfassungsgeschichte Altitaliens: Einige Beispiele aus der Magna Graecia*, in «Antike - Recht - Geschichte. Symposion zu Ehren von Peter E. Pieler zum 65. Geburtstag», Wien, 2009, pp. 31 ss. Vd. inoltre CAPPELLETTI, *Gli statuti*, cit., pp. 115-122.

atteggiamento romano aperto al compromesso ed alla tolleranza nei confronti delle realtà istituzionali proprie dei nuovi *cives*.

Come si è già accennato, anche gli Etruschi, ossia i rappresentanti di una delle civiltà più importanti e più sviluppate del mondo antico, subirono e/o accolsero lo stesso processo di Romanizzazione linguistica, culturale e istituzionale comune a tutta la penisola. Un processo svoltosi qui in modo piuttosto lento e graduale già a partire dal IV sec.a.C., quando ha inizio la penetrazione romana in Etruria. Alla conquista di *Veii* nel 396 a.C., con l'annessione del suo territorio all'*ager Romanus*, segue poi la fondazione di colonie latine a *Sutrium* e a *Nepes* e la stipulazione di un *foedus* con Capena. Altri *foedera* e *indutiae* vengono stipulati tra la metà del IV e il III sec.a.C. con importanti città-stato etrusche tra cui *Caere*, *Volsinii*, *Falerii*, *Arretium*, *Tarquinius*; gran parte dei loro territori diventerà *ager publicus* romano. Nel periodo compreso tra la metà del III e il II sec.a.C. Roma intraprende inoltre la colonizzazione dei territori confiscati ai grossi centri dell'Etruria meridionale costiera e interna; alle colonie romane (*Alsium*, *Pyrgi*, *Gravisciae*, *Fregenae*, *Saturnia*, etc.) si affiancano contemporaneamente piccoli insediamenti di cittadini, *praefecturae* e *fora*⁹.

La presenza romana in Etruria non ne altera tuttavia la società, i costumi e le tradizioni culturali e soprattutto non impedisce che i singoli centri continuino a godere della propria autonomia amministrativa. Monumenti figurati ma principalmente circa un centinaio di iscrizioni in lingua etrusca, la maggioranza delle quali si data nel periodo IV-II sec.a.C., attestano l'esistenza presso le diverse città-stato etrusche di una pluralità di magistrati, con differenti titolature epicorie e funzioni, la cui attività garantisce il funzionamento dei governi locali¹⁰. Ne risulta, per questo periodo anteriore

⁹ Per le varie forme giuridico-istituzionali e territoriali assunte dalla presenza romana in Etruria nel periodo in questione vd. spec. W.V. HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford, 1971, pp. 41-201; A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale, I. Roma e l'Italia prima di Annibale*, trad.it., Torino, 1981, spec. pp. 449-471 e 525-542; CAMPOREALE, *Gli Etruschi*, cit., pp. 73-99; M. MUNZI, *Strategies and forms of political Romanization in central-southern Etruria (third century BC)*, in «Italy and the West: comparative issues in Romanization», Oxford, 2001, pp. 39 ss. Per la storia politica dei singoli centri: A.J. PFIFFIG, *Die Ausbreitung des römischen Städtewesens in Etrurien und die Frage der Unterwerfung der Etrusker*, Firenze, 1966; cfr. CAMPOREALE, *Gli Etruschi*, cit., pp. 217 ss.; In particolare su *praefecturae* e *fora* vd. di recente SISANI, *In pagis*, cit., pp. 571-577 e 616 ss.

¹⁰ In generale su magistrature e istituzioni etrusche: G. CAMPOREALE, *Sull'organizzazione statutale degli Etruschi*, in «PP», 13, 1958, pp. 5 ss.; R. LAMBRECHTS, *Essai sur les magistratures des républiques étrusques*, Bruxelles, 1959; G. COLONNA, *Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città (specialmente in Emilia Romagna)*, in «La formazione della città in Emilia Romagna, Atti del Convegno di studi, Marzabotto 1985», Bologna, 1988, pp. 15 ss.; M. CRISTOFANI, *Alcune questioni di lessico istituzionale etrusco*, in «Quaderni del centro di studio per l'archeologia etrusco-italica», 26, 1997, pp. 109 ss.; A. MAGGIANI, *Appunti sulle magistrature etrusche*, in «SE», 62, 1996, pp. 93 ss.; L. AGOSTINIANI, *Considerazioni linguistiche su alcuni aspetti della terminologia magistratuale etrusca*, in «Scribthair a ainm n-ogaim. Scritti in memoria di E.Campanile», vol. I, Pisa, 1997, pp. 1 ss.; G.M. FACCHETTI, *Frammenti di diritto privato etrusco*, Firenze, 2000; A. MAGGIANI, *Magistrature cittadine, magistrature federali*, in «La lega etrusca dalla Dodecapoli ai Quindecim populi, Atti della Giornata di Studi, Chiusi 9 ottobre 1999», Pisa, 2001, pp. 37 ss.; C. BERRENDONNER, *L'Étrurie septentrionale entre la conquête et Auguste: des cités sans magistrats?*, in «Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romaine, Clermont Ferrand, 24-26

al *bellum sociale*, un quadro costituzionale piuttosto complesso. L'autonomia politica ed economica dei singoli centri si riflette infatti in ambito istituzionale, quando consideriamo, ad esempio, l'attardarsi di una costituzione monarchica a Veio ed a Caere, rispettivamente nel V e IV sec., indipendentemente da una ormai consolidata svolta nazional-etrusca a favore delle repubbliche oligarchiche, e soprattutto quando consideriamo i diversi schemi magistratuali adottati nei vari centri¹¹.

Della relativamente vasta gamma di magistrature etrusche attualmente note solo la carica di *zilath* è attestata ovunque e sempre ai vertici dell'ordinamento cittadino, come magistratura eponima, iterabile, collegiale o unica, nei diversi luoghi, ma anche in uno stesso centro in epoche diverse¹². Quanto alle restanti cariche, talune, come il *maru* e il *purth*, compaiono in un numero limitato di centri, mentre altre sembrano prerogativa di una singola città-stato e del suo territorio, come è il caso di **macstre*, di *cepen*, di **eisne* attestate solo a Tarquinia e nel suo *ager*, e di **purtsva* magistratura esclusiva di Vulci¹³. Gli schemi magistratuali si arricchiscono e al contempo si

novembre 2000», Rome, 2003, pp. 149; M. MORANDI TARABELLA, *Prosopographia etrusca, I. Corpus. I. Etruria meridionale*, Roma, 2004; A. MAGGIANI, *Da Veio a Vulci. Le istituzioni politiche*, in «Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria Meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci. Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Roma, Veio, Cerveteri/Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo, 1-6 ottobre 2001», vol. I, Pisa – Roma, 2005, pp. 61 ss.; L. CAPPELLETTI, *Magistrate und politische Institutionen im vorrömischen Italien*, in «Akten des 10. Österreichischen Althistorikertages, Salzburg, 11.11.–13.11.2004», Wien, 2006, pp. 35 ss.; L. CAPPELLETTI - F. SENATORE, A. Rosenberg, *Lo stato degli antichi Italici. Ricerche sulla costituzione originaria di Latini, Oschi ed Etruschi*, Roma, 2011, pp. 50-83 e 172-173. Per lingua e testi etruschi: H.RIX, *Etruskische Texte*, voll. I-II, Tübingen, 1991 (d'ora in avanti ET); R. WALLACE - M. SHAMGOCHIAN - J. PATTERSON (eds.), *Etruscan Texts Project*, Online: <http://etp.classics.umass.edu> (d'ora in avanti ETP); vd. inoltre D.H. STEINBAUER, *Neues Handbuch des Etruskischen*, St.Katharinen, 1999; M. PITTAU, *Tabula Cortonensis, lamine di Pirgi e altri testi etruschi tradotti e commentati*, Sassari, 2000; L. AGOSTINIANI - F. NICOSIA, *Tabula Cortonensis*, Roma, 2000; E. BENELLI, *Iscrizioni etrusche, leggerle e capirle*, Macerata, 2007; M. PITTAU, *Lessico della lingua etrusca. Appellativi, antroponomi, toponimi*, Roma, 2013.

¹¹ Per i regimi monarchici in Etruria vd. D. BRIQUEL, *La royauté en Étrurie. Les apports récents: confirmations et remises en cause*, in «Ktéma», 12, 1987, pp. 139 ss.; M. MENICHETTI, *Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica*, Milano, 1994; cfr. M. CRISTOFANI, *Lucumones qui reges sunt lingua Tuscorum*, in «AC», 42, 1991, pp. 555 ss.; L. AGOSTINIANI, *Etrusco lauxumes tra lessico e onomastica*, in «Linguistica è storia. Scritti in onore di C.De Simone. Sprachwissenschaft ist Geschichte. Festschrift für C.De Simone», Pisa, 2003, pp. 21 ss.; di recente A. DE SANTIS, *I "re" di Veio*, in «Il nuovo Museo dell'Agro Veientano a Palazzo Chigi di Formello», Roma, 2012, pp. 77 ss.; J. MARTÍNEZ-PINNA, *A propósito de la tiranía en la Etruria arcaica*, in «Xenia. Studi in onore di Lia Marino», Caltanissetta - Roma, 2013, pp. 39 ss.

¹² Lo *zilacato tout court* e provvisto di specificazione (su cui vd. *infra* nel testo), è attestato in centri dell'Etruria propria, prevalentemente a Tarquinia e nel suo *ager*, e ancora prima (fine VII-inizi VI sec.a.C.) nell'Etruria padana: vd. e.g. ET Pa 1.2; Fe 1.2; 1.11; Ta 1.23; 1.35; 5.4; 5.5; 8.1; AT 1.1; 1.96; 1.100; 1.105; 1.108; 1.109; 1.121; 1.185; ETP 75-76; ET Cr. 4.4; 1.161; ETP 22; ETP 352; ETP 74; ET AH 1.28; Vc 1.56; 1.94; Vt 1.105; sulla magistratura vd. spec. MAGGIANI, *Appunti*, cit., pp. 101-108; MAGGIANI, *Magistrature*, cit., pp. 42-47; J. MARTÍNEZ-PINNA, *La inscripción de Vel Zimarus y la edad del magistrado etrusco*, in «ΔΕΙΜΝΗΣΤΟΣ. Miscellanea di Studi per M.Cristofani», vol. II, Firenze, 2006, pp. 684 ss.

¹³ Per il *purthanato* e il *maronato*, quest'ultimo sia *tout court* sia provvisto di specificazioni, vd. e.g. ET Ta 1.23; 1.27; 1.34; 1.42; 1.88; 1.171; 1.184; 1.213; 7.59; ET AT 1.1; 1.32; 1.57; 1.61; 1.96; 1.108; 1.121; 1.169; 1.171; ET Vs 1.179-180; ET Cl 1.113; 1.338; inoltre, sulle recenti acquisizioni dal territorio ceretano vd. E. BENELLI, *Una nuova iscrizione etrusca dalla Via degli Inferi (Cerveteri)*, in «Ricognizioni archeo-

complicano quando, spesso in uno stesso centro, titolature come *zilath* e *maru* sono accompagnate anche da specificazioni, ossia da aggettivi, sostantivi al genitivo o nomi di luogo, che ne circoscrivono funzione, grado, sfera d'azione: così in territorio tarquiniese agiva sia il *maru tout court* sia il *maru pachathura*, il *maru spurana*, il *maru thunc*, e sempre a Tarquinia le specificazioni *cechaneri*, *mechl rasnal*, *eteraias*, o a Chiusi quella di *scuntnues* o a Caere quelle di *seleitala* e *municle* distinguevano determinate categorie di *zilath* rispetto allo *zilath* sprovvisto di appellativi¹⁴.

Resta tuttavia a tutt'oggi difficile stabilire l'esatta differenza tra il *maru* o lo *zilath tout court* rispetto ai loro omonimi colleghi, o anche quali funzioni competessero al *maru* rispetto al *purth* o al **macstre*, e quale fosse l'ordine di importanza tra queste cariche, e se infine titolature diverse e isolate in singoli centri fossero in qualche modo assimilabili per contenuto ad altre titolature (e quali?) presenti altrove. La difficoltà di pervenire a risposte definitive per il mondo istituzionale etrusco dipende fondamentalmente dalla natura epigrafica della nostra principale fonte di informazione sull'argomento in questione. Innanzi tutto la casualità dei rinvenimenti epigrafici comporta una distribuzione delle informazioni non omogenea nello spazio e nel tempo: la maggiore concentrazione di testimonianze in un centro rispetto agli altri, o solo per una determinata epoca, e l'improvvisa scoperta di iscrizioni con importanti novità istituzionali per una singola comunità o in generale (es. nuove magistrature, nuove caratteristiche di una magistratura già nota), sono tutti elementi che limitano le possibilità di tracciare uno schema definitivo e assoluto del funzionamento istituzionale delle città-stato etrusche. In secondo luogo è lo stesso testo epigrafico a riservare non pochi problemi: si tratta, infatti, di iscrizioni in lingua etrusca, e se da un lato esse hanno il pregio di restituire la forma epicorica di termini e formule giuridiche, di nomi di organi e magistrature, dall'altro, per le difficoltà di comprensione dell'idioma etrusco, esse lasciano incerto e talvolta oscuro il significato di titolature (e.g. *zil*, *cepen*, *camthi*), delle relative specificazioni (e.g. *cechaneri*, *parchis*, *municle*) e funzioni, e della terminologia istituzionale in generale (e.g. *spura*, *methlum*, *cilth*, *tamera*). Un notevole aiuto all'esegesi si ottiene dal confronto linguistico e storico-istituzionale con le vicine realtà romano/latina, greca e italica, ma anche ponendo nella giusta luce le preziose indicazioni delle fonti letterarie: esse non solo attestano l'esistenza di organi e magistrature etrusche, provviste di un loro ruolo in un determinato contesto cronologico e politico, ma nel designarle usano una terminologia tecnica –*principes*, *lucumones*,

logiche», 4, 1988, pp. 5 ss.; G. COLONNA, *Il cippo di Tragliatella (e questioni connesse)*, in «SE», 71, 2005, pp. 83 ss. Per le altre titolature tarquiniesi: ET Ta 1.23; ET AT 1.1; 1.108; per la carica vulcente: ET Vc 1.13; 1.93-94. Sui testi vd., tra gli altri, M. TORELLI, *Elogia Tarquiniensia*, Firenze, 1975, pp. 45-70; A. MORANDI, *L'iscrizione CIE del sarcofago tuscaniese del Museo Etrusco Gregoriano*, in «RhM», 93, 1986, pp. 135 ss.; MAGGIANI, *Appunti*, cit., pp. 114-116 e 133-137; MAGGIANI, *Magistrature*, cit., pp. 38-42; G.M. FACCHETTI, *L'interpretazione dei testi etruschi e i suoi limiti*, in «Miscellanea Italica», Milano, 2005, pp. 25 ss., spec. pp. 32-36; I.-X. ADIEGO, *Etrusco marunuxva cepen*, in «SE», 72, 2006, pp. 199 ss.

¹⁴ Per queste specificazioni vd. i riferimenti a testi e bibliografia nelle due note precedenti.

sacerdos, *reges*, ἡγεμόνων, δύνάτοιοι, *concilia*, ἐκκλησία, κοινὴ ἀγορά, βασιλεύς, etc.¹⁵ – che sottintende precise equivalenze col mondo magistratuale e istituzionale greco e romano, degne di un dovuto approfondimento. Altro problema legato alle iscrizioni, è la loro destinazione prevalentemente funeraria: i testi presentano, infatti, una mera e concisa elencazione delle cariche ricoperte in vita dal defunto e non una spiegazione delle stesse, dei loro titoli e competenze. E tuttavia, nei casi più fortunati le magistrature rivestite dal defunto vengono elencate tutte e soprattutto in una sequenza che sembra rispettarne il grado d'importanza, e ciò consente di ricavare, come nel caso di Tarquinia, sia un quadro completo delle magistrature presenti in un determinato centro sia un modello di *cursus honorum* locale¹⁶. Ugualmente tra i casi fortunati si annoverano quelli in cui le iscrizioni funerarie sono provviste di un documento figurato o sono collocate in un contesto archeologico significativo: sarcofagi, urne, pitture parietali con la rappresentazione del defunto, giovane o anziano, togato e/o coronato, accompagnato da un corteo solenne di musicisti e littori recanti i simboli peculiari dell'*imperium* magistratuale (fasci, lance, scuri) illustrano in sostanza il grado d'importanza della carica menzionata nel testo epigrafico, iscritto o dipinto, e inoltre il tipo di apparato che ad essa era riservato e l'età prevista per ricoprirlo; anche la ricchezza e la tipologia di certi corredi tombali, infine, può rispecchiare l'importanza e le caratteristiche della magistratura ricordata nell'iscrizione funeraria, rivelandosi così un utile e fondamentale strumento di interpretazione¹⁷.

Ad ogni modo a tali magistrati e, in generale, ai governi delle città-stato etrusche si deve la decisione, sembrerebbe unanime, di accogliere, già sul finire del 90 a.C. e

¹⁵ Vd. e.g. Liv. 1.8.3; 4.23.5; 5.1.3-4; 5.17.6; 6.2.2; 7.21.9; 10.13.3; 10.16.3; 27.4; Diod. 5.40.1; Dion. Hal. 3.59.4; 3.61.2; 7.6.2; 9.1.2; 9.18.2; Strab. 5.2.2 C 219; Serv. *ad Aen.* 2.278; 8.475; cfr. G. PERL, *Nomen Etruscum*, in «Die Welt der Etrusker, Internationales Kolloquium 24.-26. Oktober 1988 in Berlin», Berlin, 1990, pp. 101 ss.; D. BRIQUEL, *I passi liviani sulle riunioni della lega etrusca*, in «Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Alle radici della casa comune europea. I. Bergamo, 21-25 settembre 1992», Milano 1994, pp. 351 ss.

¹⁶ Per il quadro costituzionale tarquiniese vd. M. CATALDI, *Tarquinia*, Roma, 1993; M. MORANDI TARABELLA, *Prosopographia*, cit., pp. 618-646.

¹⁷ I numerosi esempi di contesti funerari etruschi indicativi di *status* sociale e politico dei defunti e rispettive *familiae* e *gentes* sono illustrati e discussi negli studi e.g. di T. SCHÄFER, *Imperii insignia. Sella curulis und fasces. Zur Repräsentation römischer Magistrate*, Mainz, 1989; P.J. HOLLIDAY, *Processional Imagery in Late Etruscan funerary art*, in «AJA», 94, 1990, pp. 73 ss.; J.-R. JANNOT, *Les magistrats, leur insignes et les jeux étrusques*, in «MEFRA», 110, 1998, pp. 635 ss.; E. TASSI SCANDONE, *Verghe, scuri e fasci littori in Etruria. Contributo allo studio degli Insignia Imperii*, Pisa-Roma, 2001; A.M. MORETTI SGUBINI, *Eroi etruschi e miti greci: gli affreschi della Tomba François tornano a Vulci*, Roma, 2004; M. TORELLI, *Insignia imperii. La genesi dei simboli del potere nel mondo etrusco e romano*, in «Ostraka», 15.2, 2006, pp. 407 ss.; M. MENZEL - A. NASO, *Raffigurazioni di cortei magistratuali in Etruria: viaggi nell'aldilà o processioni reali?*, in «Ostraka», 16, 2007, pp. 23 ss.; M. MENICHETTI, *La guerra, il vino, l'immortalità. Alle origini della cerimonia del trionfo etrusco-romano*, in «Kulte - Riten - religiöse Vorstellungen bei den Etruskern und ihr Verhältnis zu Politik und Gesellschaft», Wien, 2012, pp. 393 ss.; A. BABBI - U. PELTZ (eds.), *La Tomba del Guerriero di Tarquinia: identità elitaria, concentrazione del potere e networks dinamici nell'avanzato VIII sec. a.C.*, Mainz, 2013; G. CIFANI, *L'ipogeo dei Cacni a Perugia: cronologia e ideologia*, in «La memoria ritrovata. Tesori recuperati dall'Arma dei Carabinieri, Roma, Palazzo del Quirinale, 23 gennaio - 16 marzo 2014», Roma, 2014, pp. 179 ss.

ancora in pieno conflitto contro Roma, l'offerta della *civitas Romana* e con essa la ristrutturazione giuridico-amministrativa del proprio territorio¹⁸. Un processo riorganizzativo che proseguirà sino in età augustea; in forma punitiva sotto Silla, che attua nei confronti di diversi municipi (e.g. *Faesulae*, *Arretium*, *Clusium*, *Populonia*) devastazioni e confische territoriali, riduzione dei diritti civili, fondazione di colonie. Altre fondazioni coloniali hanno luogo sotto Cesare e soprattutto in età triumvirale ed augustea, accompagnate da notevoli interventi urbanistici sulle strutture pubbliche dei singoli centri¹⁹. Tutto ciò procurò ovviamente la spinta definitiva al completamento del processo di romanizzazione istituzionale e in genere culturale degli Etruschi. E tuttavia ancora nel I sec.d.C., nonostante l'uso ormai esteso della lingua latina, adottata in Etruria già nel II sec.a.C., ci sono ancora iscrizioni funerarie scritte in lingua epicorica (e.g. ad *Arretium*, Asciano, *Perusia*)²⁰. Nello stesso periodo due importanti istituti etruschi del passato, il collegio degli *haruspices* e la Lega etrusca, conoscono un revival di sapore dotto e antiquario sotto gli auspici degli stessi imperatori, specialmente di Claudio: gli antichi magistrati supremi federali etruschi (*zilaθ mexl rasnal?* *zilaθ ceχaneri?*) si chiamano ora *aediles* e *praetores*, i loro incarichi sono esclusivamente onorifici²¹.

¹⁸ Per un'analisi della controversa tradizione letteraria –principalmente App. b.c. 1.163; 212-213; 216– sulla partecipazione, sembrerebbe breve e parziale, degli Etruschi alla Guerra Sociale, interrotta nel 90 a.C. dalla promulgazione della *lex Iulia de civitate* vd. L. CAPPELLETTI, *Etruschi ed Umbri nella guerra sociale*, in «Ad Fontes. Festschrift für G.Dobesch zum 65. Geburtstag», Wien, 2004, pp. 229 ss. Per gli echi negativi del loro comportamento nel corso del conflitto, rintracciabili nella tradizione letteraria vd. G. FIRPO, *La polemica sugli Etruschi nei poeti dell'età augustea*, in «Die Integration der Etrusker und das Weiterwirken etruskischen Kulturgutes im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom», Wien, 1998, pp. 251 ss.

¹⁹ Sulla riorganizzazione politica, giuridica e amministrativa avviata da Roma in territorio etrusco a partire dal I sec.a.C. vd. spec. PFIFFIG, *Die Ausbreitung*, cit., *passim*; HARRIS, *Rome*, cit., pp. 251-318; A. ARNALDI - L. GASPERINI, *Regio VII (Etruria)*, in «Le tribù romane. Atti del XVIe Rencontre sur l'épigraphie, Bari, 8-10 ottobre 2009», Bari, 2010, pp. 225 ss. In particolare sui provvedimenti sillani vd. A.J. PFIFFIG, *Sulla, Etrurien und das römische Bürgerrecht*, in «GB», 8, 1979, pp. 141 ss.; F. SANTANGELO, *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, Boston, 2007, pp. 147-157 e 172-182; su quelli augustei vd. G. CIAMPOLTRINI, *Note sulla colonizzazione augustea nell'Etruria settentrionale*, in «SCO», 31, 1981, pp. 41 ss. In particolare sulle amministrazioni dei centri etruschi settentrionali vd. BERRENDONNER, *L'Étrurie*, cit., pp. 154 ss.

²⁰ Su ciò vd. spec. J. KAIMIO, *The Ousting of Etruscan by Latin in Etruria*, in «Studies in the Romanization of Etruria», Roma, 1975, pp. 85 ss.; C. BERRENDONNER, *Les cultures épigraphiques de l'Italie républicaine: les territoires de langue étrusque et les territoires de langue osque*, in «MEFRA», 114, 2002, pp. 817 ss.; C. BERRENDONNER, *Se faire un nom: l'acquisition de la citoyenneté et ses effets onomastiques en Étrurie*, in «Ionomastica dell'Italia antica. Aspetti linguistici, storici, culturali, tipologici e classificatori», Roma, 2009, pp. 375 ss. Sul precoce fenomeno del bilinguismo in Etruria (II-I sec.a.C.) vd. J. HADAS-LEBEL, *La sopravvivenza della lingua e della cultura etrusca nelle iscrizioni bilingui etrusco-latine*, in «Die Integration der Etrusker und das Weiterwirken etruskischen Kulturgutes im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom», Wien, 1998, pp. 298 ss.

²¹ Sugli *haruspices* vd. J. HEURGON, *Tarquinius Priscus et l'organisation de l'ordre des haruspices sous l'empereur Claude*, in «Latomus», 12, 1953, pp. 402 ss.; M.-L. HAACK, *Les haruspices dans le monde romain*, Paris, 2003; M.-L. HAACK, *Prosopographie des haruspices romains*, Pisa, 2006; cfr. S. MONTERO, *Gli aruspici e il Campidoglio: prodigio e potere*, in «Kulte - Riten - religiöse Vorstellungen bei den Etruskern und ihr Verhältnis zu Politik und Gesellschaft, Akten der 1. Internationalen Tagung des Sektion Wien/Österreich des Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Wien, 4. - 6.12.2008», Wien, 2012, pp. 407 ss.;

Questa è a grandi linee la situazione ricostruibile per il mondo istituzionale delle città etrusche nel periodo precedente e successivo alla Guerra Sociale. Ovviamente anche per questo territorio l'indagine dell'assetto governativo vigente nelle singole comunità dopo il 90 a.C. rivela casi di municipalizzazione *sui generis*: ad esempio il municipio di *Capena* –dall'inconsueta designazione di *municipium Capenatium foederatorum*– è governato fino ad età imperiale da un *praetor* (anche *quinquennalis*) e da *aediles*, in luogo dei canonici *quattuorviri*²²; nel municipio di *Arretium*, invece, troviamo *duoviri*, e a *Clusium* forse coesistono temporaneamente *quattuorviri* e *duoviri*²³; a *Veii*, municipio d'età augustea con *duoviri*, il senato locale è denominato *centumviri* e la popolazione si divide in due categorie, *intramurani* ed *extramurani*²⁴; a *Tarquinius* infine il regime quattuorvirale comprende anche una *cura arcae*, forse iterabile, incarico che è stato identificato come pertinente alla questura, la quale tuttavia non risulta qui espressamente attestata²⁵. Per altri centri etruschi, invece, l'indagine sul rispettivo processo di romanizzazione istituzionale si è arricchita e al contempo

V. BELLELLI - M. MAZZI, *Extispicio: una "scienza" divinatoria tra Mesopotamia ed Etruria*, Roma, 2013. Per la storia dell'organizzazione federale etrusca dalle origini alla sua evoluzione in età imperiale vd. gli importanti contributi riuniti nel volume *La lega etrusca dalla Dodecapoli ai Quindecim populi*, *Atti della Giornata di Studi, Chiusi 9 ottobre 1999*, Pisa, 2001; cfr. inoltre B. LIOU, *Praetores Etruriae XV Populorum*, Bruxelles, 1969; M. DE DOMINICIS, *Ancora sui Praetores Etruriae XV populorum*, in «Studi in onore di G. Donatuti», vol. I, Milano, 1973, pp. 289 ss. A proposito delle tendenze politico-ideologiche e culturali dell'imperatore Claudio vd. la recente messa a punto di D. FASOLINI, *Aggiornamento bibliografico ed epigrafico ragionato sull'imperatore Claudio*, Milano, 2006, pp. 156-162; cfr. A. DAGUET-GAGEY, *Claude de Lyon, Ancus Marcius et l'âge royal: d'une intégration l'autre*, in «Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire, Lille, June 23-25, 2011», Leiden, 2014, pp. 57 ss.

²² *Municipium Capenatium foederatorum* in CIL XI 3932. 3936; AE 1954, 165.167.168, etc.; la variante *Capenates foederati* è e.g. in CIL XI 3873; AE 1954, 164; cfr. E. PAPI, *L'Etruria dei Romani. Opere pubbliche e donazioni private in età imperiale*, Roma, 2000, spec. pp. 170 ss. Per l'insolita designazione del municipio e per le attestazioni dei titoli magistratuali (in CIL XI 3873.3876a.3932, etc.) vd. C. FERRANTE, *Inventario dei luoghi di culto dell'area falisco-capenate*, Tesi di Dottorato, Univ. Trieste, 2008, pp. 8-9.

²³ Su Arezzo: e.g. CIL XI 1841.1845; vd. G. FIRPO, *Lo status di Arretium in età tardorepubblicana e imperiale*, in «Arezzo nell'antichità», Roma, 2009, pp. 177 ss.; M. BUONOCORE, *Istituzioni e famiglie di Arretium in età romana*, in «Arezzo nell'antichità», Roma, 2009, pp. 187 ss. Sulla questione della eventuale coesistenza o avvicendamento di quattuorviri (e.g. in CIL XI 2117.2122.7123) e duoviri (e.g. in CIL XI 2116.2118.2120) chiusini vd. E. PACK, *Clusium. Ritratto di una città romana attraverso l'epigrafia*, in «I Romani di Chiusi. Rivesitazioni attraverso testimonianze epigrafiche, topografiche, archeologiche», Roma, 1988, pp. 11 ss.; una recente sintesi delle diverse ipotesi formulate in merito si trova in R. BORGHI, *Città romane*, 6. *Chiusi*, Roma, 2002, pp. 16-17.

²⁴ Per i *centumviri municipii Augusti Veientis* vd. spec. CIL XI 3805 (26 d.C.), su cui L. BITTO, *CIL 3805. Lauctoritas dei Centumviri: momento dell'organizzazione municipale*, in «AAPel», 55, 1979, pp. 91 ss. Per la singolare distinzione topografica del corpo civico attestata in CIL XI 3797-3799 vd. P. LIVERANI, *Municipium Augustum Veiens. Veio in età imperiale attraverso gli scavi Giorgi (1811-1813)*, Roma, 1987, pp. 88-93; di recente G. SORICELLI, *Intramurani / extramurani*, in «Forme di aggregazione nel mondo romano», Bari, 2007, pp. 59 ss. In merito all'assetto topografico ed amministrativo del municipio vd. M. GUAITOLI, *Veio*, in «Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca nazionale per la conoscenza del territorio», Roma, 2003, pp. 167 ss.; A.M. JAIA - E. CELLA, *Tra continuità e cambiamento: le mura del municipium Augustum Veiens*, in «Scienze dell'Antichità», 19.2-3, 2013, pp. 213 ss.

²⁵ Un quadro del sistema governativo documentato nella Tarquinia d'età romana è offerto da TORELLI, *Elogia*, cit., pp. 187-189; vd. inoltre *ibidem*, pp. 127-128 per il *curator arcae bis* menzionato in CIL XI 3382

complicata alla luce di recenti scoperte di documenti epigrafici e in considerazione di nuove interpretazioni di quelli già noti. Farò alcuni esempi, cominciando da *Caere*. Il quadro costituzionale di questa città, tra le più importanti dell'Etruria meridionale, ha potuto avvalersi, sul principio degli anni Ottanta, di un ulteriore tassello relativo alla fase della lunga dominazione romana. Nel 1983, infatti, la scoperta di un complesso ipogeico di natura sacrale e adiacente al foro cittadino ha rivelato, graffita su di una parete, una breve iscrizione latina menzionante un personaggio, *C.Genucio(s) Clousino(s)*, nella veste di *prai*, abbreviazione da sciogliere molto probabilmente come *prai(fectos)*, e non, secondo quanto proposto inizialmente, come *prai(tor)*²⁶. *Genucius Clousinos/Clepsina*, il cui *cognomen* va ricollegato al gentilizio etrusco *Clevsina*, che a sua volta rimanda ad un'origine tarquiniese del personaggio, è altrimenti noto come console a Roma nel 276 e nel 270 a.C. e, in base al nuovo testo epigrafico, andrebbe dunque identificato come il primo dei *praefecti iure dicundo* inviati a Caere a seguito delle condizioni stipulate con Roma nel 273 a.C., che comportarono la limitazione dell'autonomia cittadina e la confisca di parte del suo territorio²⁷. Resta da capire quale fu l'effettiva portata di queste misure romane sull'assetto governativo del centro. Poiché iscrizioni di I e II sec.d.C. documentano l'esistenza di un *dictator* e di un *aedilis iure dicundo* come magistrati supremi, a cui si affiancano altri magistrati, subalterni o secondari o *extra ordinem*, come l'*aedilis annonae*, il *quaestor* e il *ensor perpetuus*²⁸. La stranezza di queste titolature e del collegio in sé ha dato luogo a diverse spiegazioni: si è ipotizzato un adattamento piuttosto *sui generis* allo schema municipale romano di cariche preesistenti ed epicorie, che quindi sarebbero sopravvissute durante la *praefectura* e nei secoli successivi, oppure si è pensato ad una tarda e nostalgica riesumazione o rivisitazione di un'antica magistratura, in veste

(I sec.d.C.), sul quale cfr. anche HAACK, *Prosopographie*, cit., pp. 108-110; cfr. inoltre J. KAIMIO, *The Cippus Inscriptions of Museo Nazionale di Tarquinia*, Roma, 2010, pp. 161-162.

²⁶ La prima editio del testo si deve a M. CRISTOFANI, *C.Genucio Clepsina pretore a Caere*, in «Archeologia della Toscana», vol. II, Roma, 1988, 24-26; sul contesto di ritrovamento, che annovera altre epigrafi latine, ma di età imperiale, vd. M. CRISTOFANI - G.L. GREGORI, *Di un complesso sotterraneo scoperto nell'area urbana di Caere*, in «Prospettiva», 49, 1987, pp. 2 ss. Per la lettura *prai(fectos)/praefectus* vd. M. TORELLI, *C.Genucio(s) Clousino(s) prai(fectos). La fondazione della praefectura Caeritum*, in «The Roman Middle Republic. Politics, religion, and historiography c.400-133 B.C. Papers from a conference at the Institutum Romanum Finlandiae, September 11-12 1998», Rome, 2000, pp. 141 ss.; S. SISANI, *In pagis*, cit., pp. 710-711; cfr. T.C. BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic*, New York, 2000, pp. 652-655.

²⁷ TORELLI, *C.Genucio(s)*, cit., pp. 154-157 e 173-176; SISANI, *In pagis*, cit., pp. 710-711, che tuttavia si dichiara contrario all'identificazione del *praefectus* ceretano *Clepsina* con l'omonimo console romano. Sullo status giuridico di Caere in questo e nel precedente periodo utile anche H. MOURITSEN, *The civitas sine suffragio: ancient concepts and modern ideology*, in «Historia», 56.2, 2007, pp. 141 ss.

²⁸ Per il collegio formato da dittatore ed edile *iure dicundo*, che è parimenti provvisto della titolatura di *praefectus aerarii* vd. CIL XI 3614 (di età traianea), dove è menzionato anche l'*aedilis annonae*. Dittatura ed edilizia tout court anche in due testi di età claudia, CIL XI 3593 e 3615, in quest'ultimo ricorre anche la questura; per la censura perpetua vd. CIL XI 3616; sui testi e loro inquadramento storico vd. PFIFFIG, *Die Ausbreitung*, cit., pp. 35-38.

latina e priva di potere politico²⁹. A favore della prima ipotesi va notato che iscrizioni etrusche, soprattutto di IV-III sec.a.C., quindi contemporanee alla dominazione romana su Caere (come *municipium* e come *praefectura*) documentano l'esistenza ed il funzionamento degli organi locali, come lo *zilaθ* e il *maru*, organi di antica data, dal momento che le prime attestazioni epigrafiche del maronato e dello zilacato a Caere risalgono al VI-V sec.a.C.³⁰. Al contrario il caso di *Ferentium*, nel Viterbese, non presenta alcuna difficoltà: colonia in età graccana, il centro diventa *municipium* con regolari *quattuorviri* dopo la Guerra Sociale³¹; la novità per *Ferentium* consisterebbe nell'attestazione della sigla del quattuorvirato anche in forma etrusca, sigla individuata in una breve iscrizione epicorica di III-I sec.a.C. già nota da tempo e sottoposta a riesame recentemente³². La stessa sigla comparirebbe anche sulla tavola bronzea di Cortona, il lungo e importante documento giuridico in lingua etrusca di fine III-inizi II sec.a.C. venuto alla luce un decennio fa³³. Sinora il quattuorvirato di Cortona

²⁹ Sulla questione vd. spec. C. LETTA, *Magistrature italiche e magistrature municipali: continuità o frattura?*, in «Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica», Pisa, 1979, pp. 33 ss, pp. 35-37.

³⁰ Zilacato nel periodo fine IV-inizi III sec.a.C.: ET Cr.1.161; ETP 352; su questi testi vd. rispettivamente K. WYLIN, *Venel Tamsnies, la Tomba degli Scudi e gli *epru di Cortona*, in «SE», 71, 2005, pp. 111 ss., pp. 112-114 e G.M. FACCHETTI - K. WYLIN, *Nuove letture sull'Aequipondium di Cere*, in «PP», 59, 2004, pp. 389 ss.; A. MORANDI, *Ancora sull'Aequipondium etrusco iscritto da Caere*, in «PP», 61, 2006, pp. 371 ss. Per il coevo maronato vd. BENELLI, *Una nuova*, cit., pp. 5 ss., su cui ADIEGO, *Etrusco*, cit., pp. 202-204; BENELLI, *Iscrizioni*, cit., pp. 236-237. Per le attestazioni delle due cariche in età arcaica vd. ET Cr.4.4; ETP 22 e il testo su un cippo rinvenuto a Tragliatella, in agro ceretano, illustrato e discusso da COLONNA, *Il cippo*, cit. pp. 83 ss. Il purthanato, invece, non risulta attestato a Caere, poiché il termine *purθce* in ET Cr 5.4 (III sec.a.C.) è un verbo e non si riferisce al titolo magistratuale *purθ*, anche se forse condivide con esso la radice, vd. su ciò MAGGIANI, *Appunti*, cit., p. 133; MAGGIANI, *Magistrature*, cit., p. 41. Per un quadro complessivo delle magistrature ceretane sinora note vd. A. MAGGIANI, *Da Veio*, cit. pp. 62-65; M. MORANDI TARABELLA, *Prosopographia*, cit., pp. 608-616; CAPPELLETTI - SENATORE, *A. Rosenberg*, cit., p.173.

³¹ Lib.col. 216.3 L.: 'colonia Ferentinensis lege Sempronia est adsignata'; cfr. HARRIS, *Rome*, cit., 205; J. PEYRAS, *Les Libri coloniarum et l'œuvre gracchien*, in «Autour des Libri coloniarum. Colonisation et colonies dans le monde romain, Actes du Colloque International, Besançon, 16-18 octobre 2003», Besançon, 2006, pp. 47 ss., pp. 49-50. Sul *municipium*: Vitr. 2.7.4; Tac. *Hist.* 2.50; AE 1911, 182; AE 1991, 675. Sul quattuorvirato - quinquennale, edilicio e tout court - documentato per Ferento vd. e.g. AE 1909, 58-59; CIL XI 7437b.7439-7440; AE 1963, 32-33; AE 1978, 305; CIL XI 7432a; cfr. BISPHAM, *From Asculum*, cit., 479-480. Sulla *Ferentium* romana vd. G. SCARDOZZI, *Ferento*, in «Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca nazionale per la conoscenza del territorio», Roma, 2003, pp. 338 ss.; C. PAVOLINI, *Ferento: scavo di una domus romana e delle sue preesistenze*, in «RPPA», 80, 2007-2008, pp. 3 ss.

³² Si tratta dell'iscrizione funeraria ET AH 1.49 e i segni 'IIIIP' sono preceduti da altri tre di difficile interpretazione ('VPV?' 'VVV?'), il tutto si accompagna al termine *puθcnes*; la lettura di A. ZAVARONI, *Sigla del quattuorvirato nella tavola di Cortona*, in «Athenaeum», 90, 2002, pp. 431 ss., pp. 436-441, che individua un *IIIIVir iure dicundo*, ispettore del potere magistratuale per le *postulationes* (*puθcnes*), non mi è affatto chiara da un punto di vista storico e giuridico-istituzionale, oltretutto mi sembra una specificazione anomala in generale e inadeguata per un *cursus* in contesto funerario; diversa e più plausibile mi sembra la lettura avanzata, anche se in via ipotetica, da MORANDI TARABELLA, *Prosopographia*, cit., pp. 387-388, secondo cui il testo menzionerebbe un *Vel Puθcne* morto a nove anni.

³³ La sequenza in questione si trova sul lato A della *Tabula* [= ETP 74], alla lin. 5, ed è 'Σ IIII €' (Σ e € corrispondono rispettivamente al sigma arcaico a quattro tratti e alla 'c' retrograda che compaiono nel testo) preceduta da 'rasna'. La formula è ritenuta dai più espressione di un valore monetario, ossia 14 o 4 libbre etrusche e mezza, da intendere come corrispettivo da versare per la locazione di lotti di terreno, vd.

era noto solo per la fase municipale *post* 90 a.C.; un'attestazione del quattuorvirato così anteriore e per di più contestualmente all'esistenza di magistrati locali, ossia un collegio di due *zilaθ* che datano la stesura della tavola bronzea cortonese, pone evidenti e notevoli problemi di ordine storico e giuridico³⁴.

Passiamo a *Volaterrae*. Il centro diviene *municipium* subito dopo la Guerra Sociale e questo *status* permane nonostante le confische territoriali e la riduzione, temporanea, del pieno diritto di cittadinanza subito ad opera di Silla; il *municipium* di cui parla la tradizione letteraria per il I sec.a.C. è retto in questo periodo da *IIIIViri*, *i.d.* e *quinquennales*, da edili e questori³⁵. Le informazioni sull'esistenza di queste magistrature ci derivano dalla documentazione epigrafica, ma in questo caso trovano un riscontro anche in quella archeologica: i quattro personaggi togati che compaiono su ciascuna delle tre urne cinerarie in alabastro da Volterra, risalenti al I sec.a.C. possono essere identificati come i *quattuorviri* del municipio romano; i rispettivi littori recano infatti *bacula* (e non *fasces virgarum*), ossia la coppia di lunghi bastoni lisci che costituivano le insegne proprie dei magistrati municipali³⁶. Un'iscrizione rinvenuta nell'*ager* volterrano verso la metà del secolo scorso conferma ancora una volta l'esistenza in questo

AGOSTINIANI-NICOSIA, *Tabula*, cit., pp. 88-89; FACCHETTI, *Frammenti*, cit., pp. 60-67; K. WYLIN, *The first chapter of the Cortona inscription*, in «Etruscan News», 5, 2006, pp. 1 ss.; per ulteriori ipotesi interpretative vd. e.g. H. RIX, *Osservazioni preliminari ad un'interpretazione dell'Aes Cortonense*, in «ILing» 23, 2000, pp. 11 ss., pp. 25-28; M. PITTAU, *La Tabula Cortonensis: nuove acquisizioni ermeneutiche*, in «ASGM», 41-42, 2000-2001, pp. 170 ss. La lettura proposta da ZAVARONI, *Sigla*, cit., p. 439, secondo cui qui sarebbe menzionato un '*populi potestatis magistratus IIIIVir*' con funzione di supervisione e direzione ('*cepen*') mi sembra molto forzata, oltreché non plausibile in assoluto.

³⁴ Il quattuorvirato, giurisdizionale ed edilizio, e inoltre la questura sono documentati in CIL XI 1905 per la prima metà del I sec.d.C.; vd. inoltre S. FORTUNELLI (ed.), *Il Museo della città etrusca e romana di Cortona. Guida alle collezioni*, Firenze, 2005, spec. pp. 380-382; cfr. HARRIS, *Rome*, cit., pp. 172-173 e p. 264 (sull'ipotesi, da rigettare, di una colonia sillana). Lo zilacato ('*zilci*') collegiale ed eponimo di Larth Cusu, figlio della Titinei, e di Laris Salini, figlio di Aule, costituisce l'incipit della lin. 2, che apre la clausola finale del testo giuridico, sul lato B della *Tabula* cortonense; va ricordato che nel documento è menzionato un altro zilath, precisamente uno *zilaθ mexl rasnal*, che figura fra i testimoni-garanti della pubblicità dell'atto, sul lato A, lin.24; su ciò vd. spec. FACCHETTI, *Frammenti*, cit., pp. 82-84; sul testo vd. ancora G.M. FACCHETTI, *Some New Remarks on the Tabula Cortonensis (= TCo)*, in «Miscellanea Italica. Quaderni di Scienze del Linguaggio - Università IULM», 18, 2005, pp. 71 ss.; e i diversi contributi raccolti in M. PANDOLFINI - A. MAGGIANI (eds.), *La Tabula Cortonensis e il suo contesto storico-archeologico, Atti dell'Incontro di Studio, 22 giugno 2001*, Roma, 2002.

³⁵ Sui provvedimenti presi da Silla nei confronti del centro vd. e.g. Licin. 36.8; Cic. *Att.* 1.19.4; *dom.* 30.79; *Caec.* 33-35 e 95-102; cfr. SANTANGELO, *Sulla*, cit., pp. 156 e 173-182; inoltre A.G. THEIN, *Sulla the weak tyrant*, in «Ancient Tyranny», Edinburgh, 2006, pp. 238 ss.; A.G. THEIN, *Sulla's Veteran Settlement Policy*, in «Militärsiedlungen und Territorialherrschaft in der Antike», Berlin, 2010, pp. 79 ss. Per il *municipium* vd. spec. Cic. *fam.* 13.4; per le magistrature municipali, risalenti prevalentemente alla prima metà del I sec.d.C., vd. e.g. CIL XI 1744-1746.1748-1749.1752. 7066-7067; su Volterra in età romana cfr. M. MUNZI - N. TERRENATO, *Volterra, il teatro e le terme: gli edifici, lo scavo, la topografia*, Firenze, 2000; A. FURIESI, *Volterra romana: storia, genti e civiltà*, Pisa, 2008.

³⁶ Iconograficamente i tre cinerari volterrani rientrano nella categoria del corteo magistratuale a piedi e presentano ulteriori, significativi attributi, come la sella curule, il *tribunal*, le tavolette scrittorie, lo scrigno per i rotoli, vd. LAMBRECHTS, *Essai*, cit., pp. 170-176; MAGGIANI, *Appunti*, cit., pp. 131-132; e spec. TASSI SCANDONE, *Verghè*, cit., pp. 72-74 e 170-175 con Tav.IIIA.

centro del quattuorvirato, assieme all'edilità ed alla questura³⁷. Il *terminus post quem* per il *cursus* in questione è stato fissato al 37 d.C. e questo dato costituzionale va ora integrato con quello offerto da un'altra iscrizione che attesta per Volterra lo status di *colonia Augusta* al più tardi in età giulio-claudia³⁸. La notizia di una *colonia Volaterrana* era già presente nella tradizione letteraria, ma la sua veridicità era stata sinora messa in dubbio dai moderni. La combinazione dei due dati epigrafici provverebbe invece per *Volaterrae* l'effettiva esistenza di una colonia retta da *quattuorviri*. Piuttosto problematico è anche il caso di *Perusia*. Qui sono epigraficamente documentati sia *quattuorviri* che *duoviri*³⁹. Sinora un'opinione piuttosto diffusa tra gli studiosi attribuiva il quattuorvirato al *municipium*, istituito subito dopo la Guerra Sociale, e il duovirato, non ad una colonia, bensì al *municipium* perugino rifondato, per così dire, da Ottaviano dopo il 40 a.C.⁴⁰. Tuttavia nuove epigrafi ed epigrafi già note e rilette indicano l'esistenza del regime quattuorvirale ancora nei primi decenni del I sec.d.C., e va inoltre notato che prove dell'esistenza del *municipium* vanno anche oltre nello stesso secolo⁴¹. È probabile allora che il passaggio al regime duovirale sia avvenuto dopo questa data e sempre in contesto municipale, dal momento che l'esistenza certa

³⁷ L'epigrafe relativa al cavaliere romano *M. Anaenius M. f. Pharianus*, della tribù Sabatina, che era stato *pontifex, quaestor, aedilis, IIIvir iure dicundo quinquennalis*, consta di diciassette linee incise su stele funeraria marmorea scoperta presso il comune di Cecina; se ne fa un primo annuncio da parte di G. MONACO in «SE», 38, 1970, p. 252; ora è in AE 1982, 356 e in Epigraphic Database Roma (d'ora in avanti EDR) 078659 dove si propone una datazione di ampio margine, tra il 37 d.C. e il 240 d.C.; sul testo è fondamentale l'analisi di E. PACK, *M. Anaenius Pharianus, eq. publ., ex V decuriis. Eine neue Inschrift vom Ager Volaterranus und ihre Probleme*, in «ZPE», 43, 1981, pp. 249 ss.

³⁸ L'epigrafe AE 1994, 612, forse onoraria, trovata in stato di reimpiego come lastra tombale in una chiesa di Montecatini Val di Cecina (Pisa) è ora in EDR100553, dove il testo è datato nel I sec.d.C. e alla lettura *colonia [Iul(ia)?] Augusta Vol[ater(rae)]* si propone in alternativa l'appellativo di *[Claud(ia)]* o *[Flav(ia)]*; vd. N. TERRENATO, *Tam Firmum municipium: the Romanization of Volaterrae and its cultural implications*, in «JRS», 88, 1998, pp. 94 ss., spec. pp. 106-109; N. TERRENATO, *A tale of three cities: the Romanization of northern coastal Etruria, in «Italy and the West: comparative issues in Romanization»*, Oxford, 2001, pp. 54 ss. Su una colonia nel centro vd. anche Lib.Col. 214 L.; cfr. Cic. *fam.* 13.4.2; 13.5; la disamina della tradizione letteraria è in E. DENIAUX, *Les recommandations de Cicéron et la colonisation césarienne: les terres de Volterra*, in «CCG», 2, 1991, pp. 215 ss.

³⁹ E.g. in CIL XI 1943.1944 (1-14 d.C.) i rispettivi defunto e onorato sono stati sia *IIIviri* che *IIviri*; sui personaggi vd. M.C. SPADONI - L. BENEDETTI, *Su alcune are con dedica ad Augusto da Perugia (CIL XI 1923)*, in «ZPE», 174, 2010, pp. 219 ss., p. 224. Per il quattuorvirato vd. inoltre CIL XI 1934 (10 a.C.-10 d.C.), AE 1979, 246 (ultimo ventennio del I sec.a.C.); per il duovirato attestato per i secoli I-II d.C. vd. CIL XI 1924.1941.1945. AE 2005, 493. Le datazioni dei testi perusini sono quelle proposte in EDR.

⁴⁰ Vd. spec. M. DONDIN, *Les Acilii Glabrones de Pérouse: ascension sociale et relations sénatoriales de magistrats municipaux*, in «MEFRA», 91.1, 1979, pp. 651 ss.

⁴¹ Per le epigrafi relative ai *IIIviri* vd. la nota precedente; la menzione di *municipium/municipes* ricorre in AE 1979, 246 (20-1 a.C.); CIL XI 1944 (1-14 d.C.).1941 (ultimo trentennio del I sec.d.C.), infine in AE 1991, 666, ma solo accogliendo la lettura proposta da M.C. SPADONI, *Perugia romana 4: letà di Ottaviano*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria dell'Umbria», 107, 2010, pp. 89 ss., pp. 112-116. Sull'intera documentazione e sul quadro costituzionale perugino vd. D.B. SADDINGTON, *The auxiliary prefect Glabrio and the introduction of the duovirate at Perugia*, in «Athenaeum», 61, 1983, pp. 264 ss.; M.C. SPADONI - L. BENEDETTI, *Una rilettura di CIL XI, 1934 ed il problema del quattuorvirato-duovirato a Perugia*, in «Epigraphica», 73, 2011, pp. 117 ss.

di una colonia a Perugia è provata solo per la metà del III sec.d.C.⁴². Discusso è infine lo *status* politico-amministrativo di *Florentia* subito all'indomani della Guerra Sociale: il *municipium* menzionato nella tradizione letteraria è stato messo in dubbio dagli studiosi moderni, così come è dubbia la deduzione di una colonia in età sillana e la sua temporanea coesistenza con il *municipium*⁴³. Le diverse iscrizioni da *Florentia*, menzionanti *duoviri* ed *aediles*, si riferiscono all'apparato governativo della colonia qui dedotta molto probabilmente in età triumvirale⁴⁴. Forse il *IIIvir* dell'iscrizione CIL XI 1610, rinvenuta a Firenze ma ipoteticamente attribuita a *Faesulae*, potrebbe riferirsi ad un magistrato della precedente e assai breve fase municipale fiorentina⁴⁵.

In conclusione, il quadro sin qui illustrato della situazione politico-istituzionale esistente in ambito etrusco all'indomani dell'estensione della *civitas Romana*, mi sembra che adeguatamente riveli, pur nella sua concisione, come, anche in questo comparto etnico-geografico, solo ponendo attenzione allo studio delle cd. "microstorie" locali, ossia all'evoluzione politico-istituzionale dei singoli centri, si possano affrontare e valutare appieno l'effettiva portata, le modalità, la cronologia, le ripercussioni del processo di unificazione in Italia. Solo per questa via metodologica, considerando la varietà delle soluzioni costituzionali adottate dai singoli centri, si dà forma e contenuto precisi ai concetti, generali e globalizzanti, di Municipalizzazione, Colonizzazione e Romanizzazione, applicati in modo uniforme a processi e fenomeni analoghi o comunque confrontabili, svoltisi tuttavia in tempi e contesti diversi e in diverse zone peninsulari ed extra-peninsulari.

⁴² La *colonia Vibia* è menzionata in CIL XI 1929.1930.1931a. Sulla questione vd. di recente C. LETTA, *Ancora sull'introduzione del duovirato municipale nella Perugia romana*, in «Augusta Perugia. Studi storici e archeologici sull'epoca del bellum Perusinum», Perugia, 2012, pp. 137 ss.

⁴³ Per lo *status* municipale dopo l'87 d.C.: Flor. 2.9.27; ma sul passo vd. C. HARDIE, *The Origin and Plan of Roman Florence*, in «JRS», 55, 1965, pp. 122 ss. La deduzione di una colonia in età sillana viene asserita, tra gli altri, da H. RUDOLPH, *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Municipalwesens in der republikanischen Zeit*, Leipzig, 1935, p. 92, sulla base di un passo di Licin.36-37. *Contra* PFIFFIG, *Die Ausbreitung*, cit., pp.71-72; HARRIS, *Rome*, cit., pp. 261, 307 e 342-343; SANTANGELO, *Sulla*, cit., pp. 151-152.

⁴⁴ Per il *duovirato*, attestato nel periodo I-II sec.d.C.: CIL XI 1600.1601; AE 1951.181; forse CIL XI 7035 e AE 1992, 580. Allo stesso periodo risalgono le menzioni dell'edilità in CIL XI 1600.1601.1603.7040 e in AE 1992, 580, dove il defunto è stato anche *quaestor*; su quest'ultimo testo è tornato di recente M. BUONOCORE, *Spigolature epigrafiche. VI: Un duovir a Florentia*, in «Epigraphica», 68.1-2, 2006, pp. 247 ss. Della deduzione di una colonia in età triumvirale si apprende dal Lib.Col. 213 L: '*colonia Florentina deducta a triumviris, adsignata lege Iulia, centuriis Caesarianis*'; ma vd. Plin. NH. 3.52; sulla cronologia e le caratteristiche dell'impianto agrario vd. C. MENGOTTI, *Una nuova proposta per l'interpretazione delle divisioni interne della centuriazione di Florentia*, in «Agri Centuriati», 6, 2009, pp. 115 ss. Un riferimento più tardo, di I-II sec.d.C., alla *colonia Florentia* è in AE 1890, 141, cfr. CIL XI 1617.7041. Un quadro efficace della storia del centro in questo periodo è in M. PAGNI, *Dalla città augustea alla Florentia imperiale*, in «Atlante archeologico di Firenze. Indagine storico-archeologica dalla Preistoria all'Alto Medioevo», Firenze, 2010, pp. 139 ss.; cfr. i contributi in G. CAPECCHI (ed.), *Alle origini di Firenze. Dalla preistoria alla città romana*, Firenze, 1997.

⁴⁵ A favore dell'attribuzione a *Faesulae* del titolo funerario CIL XI 1610 (di età imperiale), con menzione di *C. Murrius, IIIvir ed aedilis*, si pronuncia PFIFFIG, *Die Ausbreitung*, cit., pp. 72-73, sulla base di CIL XIV 172 (da Ostia) contenente il *cursus* di *Q. Petronius Melior* che, tra le altre cose, era stato *IIIvir quinquennialis Faesulis*. Stesse considerazioni in G. CIAMPOLTRINI, *Note sulla colonizzazione augustea nell'Etruria settentrionale*, in «SCO», 31, 1981, pp. 41 ss., p. 47, che richiama inoltre la ricorrenza del *nomen* *Murrius* a *Faesulae*, come e.g. in CIL XI 1557.

